



Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Allegato A)

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO E LA DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.11.2022.



Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Indice

Disposizioni preliminari

Art. 1 –

Art. 2 –

Art. 3 –

Gruppi Consiliari

Art. 4 –

Conferenza dei Capigruppo

Art. 5 –

Organizzazione delle sedute del Consiglio

Art. 6 –

Art. 7 –

Art. 8 –

Art. 9 –

Art. 10 –

Discussione e votazione

Art. 11 –

Art. 12 –

Art. 13 –

Art. 14 –

Modalità telematica di svolgimento del Consiglio

Art. 15 –

Art. 16 –

Art. 17 –

Art. 18 –

Art. 19 –

Diritti e prerogative dei consiglieri

Art. 20 –

Art. 21 –

Art. 22 –

Art. 23 –

Art. 24 –



Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Commissioni Consiliari

Art. 25 –

Art. 26 –

Art. 27 –

Art. 28 –

Entrata in vigore del Regolamento

Art. 29 -



Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale, il funzionamento dei gruppi consiliari e delle conferenze dei capigruppo, nonché ancora disciplina le modalità di designazione e sostituzione dei capigruppo medesimi.

2. Le elezioni del Consiglio comunale, la convalida degli eletti, la durata in carica, i casi di scioglimento, le prerogative, i casi d'incompatibilità, decadenza, ineleggibilità e la surroga dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

Art. 2

1. La convocazione del Consiglio in prima seduta e l'approvazione della proposta degli indirizzi generali di governo sono regolati dalla legge e dallo Statuto comunale.

Art. 3

1. Partecipano al Consiglio Comunale, oltre il Sindaco che lo presiede e i singoli consiglieri eletti che lo compongono, gli Assessori di nomina esterna, i quali possono intervenire su argomenti di loro stretta competenza o se interpellati in merito, senza diritto di voto. Partecipa, altresì, il Segretario dell'Ente con funzioni verbalizzanti, consultive, referenti e di assistenza giuridica.

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4

1. I gruppi consiliari sono costituiti a norma dell'art. 29 dello Statuto comunale.

2. La designazione dei capigruppo avviene da parte dei singoli gruppi, con trasmissione e deposito, posta all'attenzione del Sindaco, presso la segreteria comunale di lettera sottoscritta da tutti i componenti con l'indicazione del designato.

Le comunicazioni vengono rese pubbliche nella prima seduta consiliare successiva l'intervenuto deposito.

Identica procedura dovrà essere seguita nel caso di sostituzione dei capigruppo.

3. Le dimissioni ed il passaggio ad altro raggruppamento del capogruppo o di qualunque consigliere, devono essere comunicate dai singoli interessati in forma scritta con lettera depositata presso il protocollo dell'Ente e indirizzata al Sindaco.

In tali casi, le comunicazioni vengono rese pubbliche nella prima seduta utile del Consiglio.

4. Le dimissioni dalla carica di capogruppo o il passaggio di singoli consiglieri ad altri gruppi, se comunicate direttamente durante i lavori consiliari, vengono verbalizzate a cura del Segretario ed in tali casi non deve essere prodotta alcuna comunicazione scritta.



Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

Art. 5

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dai capigruppo e dal Sindaco o suo delegato che la convoca e presiede.
2. La Conferenza è convocata dal Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, ogni qualvolta lo stesso lo ritenga utile.

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 6

1. Il Consiglio comunale si riunisce di regola nella sala consigliare del Municipio.
2. Il Sindaco, previa comunicazione alla conferenza dei capigruppo, può disporre che singole riunioni avvengano in edificio diverso da quello della sede municipale.
3. I cittadini devono essere informati delle convocazioni del Consiglio affinché vi possano assistere.
4. Il Consiglio può svolgersi in modalità telematica.

Art. 7

1. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria, straordinaria o d'urgenza secondo le disposizioni dello Statuto comunale.
2. Le modalità di convocazione del Consiglio sono regolate dall'art. 33 dello Statuto.
3. La convocazione è disposta dal Sindaco con avviso scritto notificato al domicilio indicato dai Consiglieri comunali. L'avviso di convocazione può essere spedito, previo consenso dell'interessato, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo che ciascun consigliere comunica allo scopo all'Ufficio Segreteria.
4. L'avviso di convocazione delle riunioni deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e con manifesto in altri luoghi pubblici.
5. I Consiglieri possono esaminare preventivamente le proposte di deliberazione che devono essere depositate, munite della parte dispositiva, presso la segreteria comunale in appositi fascicoli con le seguenti decorrenze:

Nel caso di convocazione ordinaria entro gg. 5

Nel caso di convocazione straordinaria gg. 3

Nel caso di convocazione di urgenza gg. 1

Rimangono fermi eventuali termini diversi stabiliti da specifiche norme.

Art. 8

1. L'ordine del giorno è redatto dal Sindaco.
2. Gli argomenti sono trattati dal Consiglio secondo l'ordine cronologico proposto. Le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni non potranno essere discusse per oltre un'ora in ciascuna seduta.



Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

3. L'integrazione dell'ordine del giorno è consentita nel rispetto dei termini di convocazione e, durante la seduta consiliare, solo con il voto favorevole di tutti i consiglieri assegnati.

Art. 9

1. Il quorum strutturale e funzionale per la validità delle sedute e delle deliberazioni è stabilito dagli artt.35 e 36 dello Statuto comunale.

2. Tra la prima e la seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno, dovranno in ogni caso trascorrere almeno ventiquattro ore.

3. All'ora indicata nell'avviso di convocazione per l'inizio della riunione il Segretario procede all'appello nominale dei consiglieri. Ove il numero legale non sia raggiunto, trascorsa un'ora da quella indicata per la convocazione, il Segretario ripete l'appello ed in caso di ulteriore insufficienza del numero legale la seduta è dichiarata deserta e rinviata alla seconda convocazione.

4. Anche a richiesta di un solo consigliere, in qualsiasi momento nel corso della seduta si procede alla verifica del numero legale. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non si ricostituisce il numero legale. Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 10

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, in caso di impedimento del Sindaco è presieduto dal Vicesindaco.

2. In caso di imprevedibile contemporaneo impedimento, la seduta è dichiarata deserta da parte del Consigliere più anziano di età presente in aula.

3. La seduta è altresì dichiarata deserta in caso di assenza del Segretario non legalmente sostituito.

4. Il Sindaco ha la responsabilità dell'ordine della seduta, esso accorda il diritto alla parola agli aventi diritto che ne fanno richiesta.

5. Ove il Consiglio venga turbato da intemperanze o pronuncia di parole sconvenienti di alcuno dei partecipanti, il Sindaco lo richiama formalmente all'ordine facendolo constatare a verbale. In caso di successivo richiamo nella stessa seduta il Sindaco ordina che l'interessato abbandoni l'aula e qualora non vi ottemperi, il Sindaco sospende la seduta. La seduta viene ripresa ad intervenuta ottemperanza dell'ordine di abbandono, ove non siano trascorsi più di trenta minuti. In caso contrario la seduta è aggiornata ad altra data indicata dal Sindaco, nella quale il consigliere espulso non ha titolo per partecipare.

6. Il pubblico non può accedere agli spazi riservati ai consiglieri, deve tenere un comportamento corretto ed astenersi da interventi, approvare o disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri e le decisioni adottate dal Consiglio.

7. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori ed in caso di intemperanze, ove non riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione e scioglie la seduta.

8. La forza pubblica può intervenire per ordine del Sindaco.



Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 11

1. Gli iscritti a parlare possono intervenire una sola volta nella discussione sullo stesso argomento eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento consiliare.
2. La durata degli interventi non può eccedere:
 - a) quindici minuti per la discussione delle proposte di deliberazione
 - b) i limiti di cui al capo a) sono riferiti al capogruppo o suo delegato mentre ogni altro consigliere non può superare i minuti cinque.
3. Possono essere chiamati esclusivamente ad audizione su singoli argomenti, soggetti esterni che in qualità di professionisti hanno svolto attività su incarico formale dell'Ente, funzionari dell'Ente con incarichi di responsabilità, funzionari, dirigenti od amministratori di Enti nei quali il Comune partecipa. Detti soggetti, terminate le proprie esposizioni, debbono comunque allontanarsi dall'emiciclo riservato ai consiglieri al fine di evitare qualsiasi interferenza al momento del voto. I termini di durata degli interventi non si applicano nei confronti dei suddetti relatori chiamati per audizione, in tali casi il Sindaco assegna volta per volta un tempo massimo di intervento.
4. Quando è superato il termine assegnato per ogni intervento, il Sindaco toglie la parola, dopo aver invitato a concludere.
5. Il Sindaco richiama chi si discosta dall'argomento in discussione potendo togliere la parola se taluno persiste in tale atteggiamento.
6. Prima che abbia inizio la discussione su di un argomento il consigliere può chiedere che la discussione sull'argomento stesso sia rinviata al verificarsi di determinati eventi o scadenze, che costituiscono motivazione della richiesta. L'eccezione, posta ai voti, è accolta o respinta a maggioranza dei votanti.
7. Costituisce fatto personale l'essere censurato per la propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse. In tali casi, l'interessato chiamato in causa, se chiede la parola, deve esplicitamente chiederla per fatto personale. Chi ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà d'intervenire per chiarire il significato delle parole pronunciate o rettificare le stesse.
8. A conclusione della discussione ciascun consigliere o un consigliere per ciascun gruppo può fare la dichiarazione di voto dando succinta motivazione per un tempo non superiore ai due minuti.

Art. 12

1. I Consiglieri, con la eccezione della votazione segreta, procedono al voto per appello nominale o per alzata di mano secondo la decisione del Sindaco.
2. In caso di votazione segreta, lo scrutinio è assistito da due consiglieri chiamati dal Sindaco. Uno dei due consiglieri deve appartenere a gruppi di minoranza, se presenti in aula.
3. Le schede vengono distrutte subito dopo la proclamazione dell'esito della votazione.
4. Qualora avvengano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, valuta le circostanze e qualora ricorrano le ragioni, annulla la votazione disponendo che la stessa sia immediatamente ripetuta.



Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Art. 13

1. I processi verbali delle deliberazioni, redatti dal Segretario comunale, debbono indicare i punti principali della discussione e per le votazioni a scrutinio segreto il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta ed il nominativo degli astenuti, mentre per le votazioni a scrutinio palese, oltre al numero dei voti resi a favore, il nominativo dei votanti contro e degli astenuti.
2. Ogni consigliere ha diritto a che vengano messe a verbale proprie dichiarazioni delle quali il medesimo ne dà dettatura o ne consegna il testo, sottoscritto, da allegare al verbale.
3. Ogni consigliere ha diritto a richiedere che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
4. terminate le operazioni di voto, il Presidente ne constata l'esito e dichiara chiuso l'argomento. Da questo momento non sono ammesse, sull'argomento, ulteriori dichiarazioni.
5. I verbali devono essere disponibili dopo la pubblicazione. In caso contrario devono essere disponibili entro la ulteriore successiva data di convocazione del Consiglio.

Art. 14

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono di norma registrate e conservate su supporto digitale e/o analogico agli atti della Segreteria.
2. Sono consentite le riprese e/o registrazioni audio-video in formato analogico e/o digitale delle sedute consiliari con telecamera fissa anche ai fini dell'attività documentale istituzionale del Comune di Crevoladossola. Tali registrazioni possono essere effettuate esclusivamente dall'Ente o da soggetti previamente autorizzati.
3. In deroga al comma precedente e al fine di garantire il diritto di cronaca, è possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, nonché la relativa trasmissione, a mezzo di videocamere o mezzi comunque idonei, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio ai sensi della normativa vigente in materia.
4. E' necessario informare i presenti della registrazione e diffusione delle immagini ed osservare particolare cautela per i dati sensibili, per i quali si deve rispettare rigorosamente il principio di stretta necessità. Non devono essere ripresi gli eventuali spettatori nel pieno rispetto della normativa a tutela della privacy.
5. Le registrazioni audio e video delle sedute sono conservate agli atti del Comune e soggiacciono alle stesse regole previste per l'archivio dei documenti. I consiglieri comunali possono, a richiesta, avere un duplicato delle registrazioni medesime, con le stesse modalità previste per l'accesso agli atti senza il pagamento di alcun corrispettivo delle spese di duplicazione.

MODALITA' TELEMATICA DI SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 15

1. Le presenti modalità sono ispirate ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 D.Lgs.267/2000:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, si assicura la partecipazione del pubblico mediante sistemi di videoconferenza. Fanno eccezione le sedute che hanno



Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

carattere riservato secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale, le riunioni della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione.

c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 16

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione;
- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- g) la garanzia della segretezza delle sedute ove necessario;
- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 17

1. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, e disciplina degli interventi, si osservano le norme previste dal Regolamento generale del Consiglio comunale.

2. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

3. L'avviso di convocazione deve in ogni caso contenere l'espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza anche qualora questa sia in modalità mista.



Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Art. 18

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 19

1. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei consiglieri votanti e l'espressione del voto.
2. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.
3. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 20

1. I consiglieri hanno diritto di accesso ed informazione agli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale secondo quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.
2. La richiesta di accesso per visione è espressa in via informale ai responsabili del servizio.
3. La richiesta giustificata di atti ai fini dell'esercizio della funzione è sottoscritta su moduli predisposti.



Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Art. 21

1. I consiglieri godono del diritto di Interrogazione, interpellanza e mozione nelle forme e con gli strumenti previsti dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.

Art. 22

1. L'interrogazione consiste in domanda scritta formulata nei confronti del Sindaco o di un assessore, per conoscere se siano in possesso di taluna informazione e se possano confermare il contenuto così come conosciuto dall'interrogante, ovvero se sia stata adottata o sia in corso di adozione una risoluzione su di un dato problema.

2. La domanda deve indicare la forma della risposta: scritta od orale. La risposta scritta deve pervenire all'interrogante entro trenta giorni dalla presentazione. La risposta orale deve essere data nel primo Consiglio comunale utile, la cui convocazione avvenga trascorsi almeno dieci giorni dal deposito della interrogazione medesima.

3. Al consigliere presentatore, o al primo firmatario salvo diverso accordo intervenuto tra più firmatari della stessa interrogazione, spetta una breve illustrazione della interrogazione.

4. Ottenuta la risposta, all'interrogante è consentito dichiarare di essere o non essere soddisfatto. L'assenza dell'interrogante comporta il rinvio dell'interrogazione ad una successiva seduta.

Art. 23

1. Il diritto di interpellanza, consiste in una domanda formulata in forma scritta, indirizzata al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi ed i criteri con i quali siano stati adottati atti o comportamenti, ovvero le ragioni per cui non si sia provveduto in merito ad un preciso problema.

2. L'interpellanza comporta la risposta verbale del Sindaco o dell'assessore competente. La risposta deve essere data nel primo Consiglio comunale utile, la cui convocazione avvenga trascorsi almeno dieci giorni dal deposito della interpellanza.

3. Il solo interpellante ha diritto ad illustrare la domanda per non più di cinque minuti e di replica per tre minuti.

4. Ogni Consigliere può proseguire, singolarmente o con altri, nello sviluppo di un'interpellanza mediante consegna al Sindaco di ordini del giorno o mozioni che saranno messe in discussione nella successiva convocazione del Consiglio.

Art. 24

1. Il diritto a presentare mozioni o ordini del giorno, consiste nella formulazione di un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri per promuovere un voto del Consiglio su di un determinato problema di ordine politico/amministrativo.

2. La mozione è presentata al Sindaco che dispone l'acquisizione a verbale.

3. La mozione è posta in discussione nella successiva convocazione del Consiglio.

4. La mozione è illustrata, all'occorrenza, da un solo firmatario per un tempo massimo di cinque minuti. Alla discussione della mozione possono intervenire un Consigliere per ogni gruppo per un tempo massimo di cinque minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

5. Le mozioni sono poste a votazione nel loro complesso salvo la richiesta di votazioni separate per parti. Dopo le singole votazioni la mozione deve esser votata nel suo complesso.

6. La mozione è approvata se ottiene la maggioranza dei voti.



Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 25

1. Il Consiglio Comunale, durante il mandato amministrativo e nel rispetto dell'art. 38 comma 6 e dell'art. 44 del D.Lgs.267/2000, può istituire o rinnovare nel suo seno commissioni consiliari, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio, stabilendone il numero, la composizione numerica e le competenze.
2. Alle commissioni consiliari può sempre partecipare il Sindaco.
3. In caso di impedimento temporaneo di un componente, il capogruppo del gruppo che lo ha nominato, ha la facoltà di nominare un sostituto.
4. I presidenti delle commissioni sono eletti tra i loro componenti consiglieri nella prima seduta di insediamento e nel rispetto dei diritti delle minoranze per quanto riguarda le commissioni consultive e di garanzia.

Art. 26

1. Le sedute delle commissioni non sono aperte al pubblico. Possono partecipare con diritto di audizione il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, i responsabili di servizio e il Segretario Comunale.
2. I componenti delle commissioni hanno diritto ai gettoni di presenza nella misura spettante ai consiglieri comunali.
3. La votazione avviene con voto palese espresso dal consigliere indicato come commissario in sede di designazione ed in sua assenza dall'eventuale ulteriore componente consigliere supplente.
4. La commissione è validamente costituita se sono presenti la metà più uno dei componenti.

Art. 27

1. A seguito di decisione della commissione, possono essere chiamati per audizione soggetti esterni che possiedono specifiche professionalità in merito all'argomento trattato e soggetti esterni che abbiano formulato proposte oggetto di esame, al fine di definire concretamente l'argomento proposto.
2. I suddetti soggetti esterni partecipano ai lavori della commissione limitatamente al tempo necessario la consultazione, in ogni caso al momento delle votazioni non devono essere presenti.
3. La commissione conclude i lavori con un verbale, nel quale deve risultare il parere e l'esito della votazione.

Art. 28

1. La seduta d'insediamento è convocata dal Sindaco. Nella prima seduta i commissari eleggono fra loro il Presidente, il quale deve provvedere al funzionamento e alle successive convocazioni redigendo l'ordine del giorno.
2. Il segretario della commissione è un dipendente comunale designato dal Segretario Comunale.
3. Il segretario raccoglie le presenze e redige il verbale delle riunioni sottoscrivendolo unitamente al Presidente della commissione stessa.
4. Il segretario stende l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno formulato dal presidente e provvede alla spedizione.



Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 29

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione all'Albo pretorio.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, si intende abrogata ogni disposizione in contrasto.

X:\SEGRETERIA\REGOLAMENTI\Funzionamento e disciplina CC_2022\Regolamento funzionamento CC_2022.doc